

DDL n. 141/XII

<<Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>>

Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 3

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche

C) Dopo il **comma 20** sono aggiunti i seguenti:

<<**20 bis.** Per valorizzare in Italia e all'estero, la conoscenza e la diffusione delle eccellenze enologiche regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio delle DOC FVG un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto biennale di promozione a supporto di tutte le denominazioni regionali aderenti al Consorzio medesimo.

20 ter. L'aiuto di cui al **comma 20 bis** è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (CE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, con particolare riferimento all'articolo 24.

20 quater. La domanda per l'aiuto di cui al **comma 20 bis** è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, corredata della relazione descrittiva del complessivo progetto biennale e del preventivo dettagliato delle spese, suddivise nei due anni. Il progetto è predisposto sentiti PromoTurismoFVG e l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale e deve prevedere:

- a)** l'analisi preliminare di contesto per determinare il livello di conoscenza e la considerazione delle denominazioni da parte del pubblico, nonché i comportamenti dei consumatori;
- b)** la descrizione dettagliata delle azioni promozionali da realizzare;
- c)** l'analisi di valutazione della coerenza e dell'efficacia degli interventi promozionali realizzati.

20 quinquies. Le due annualità del contributo sono concesse contestualmente, nel limite del 100 per cento delle spese ammissibili di cui al **comma 20 quater, lettera b)**, a seguito del ricevimento da parte della Commissione europea dell'avviso con il numero identificativo del regime di aiuto; le spese di cui al **comma 20 quater, lettere a) e c)** sono a carico del beneficiario e devono essere pari almeno al 10 per cento del totale delle spese ammesse al contributo. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute, ivi comprese quelle a carico del beneficiario. Gli aiuti concessi non sono cumulabili con altri contributi pubblici previsti per le medesime azioni promozionali.

20 sexies. Su richiesta del beneficiario l'aiuto può essere erogato in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo concesso per ciascuna annualità e senza presentazione di fidejussione o polizza assicurativa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso). La liquidazione dell'anticipo relativo alla seconda annualità è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa all'anticipo relativo alla prima annualità. Ai fini della rendicontazione finale del progetto, il beneficiario deve presentare anche l'analisi di cui al **comma 20 quater, lettera c).**

20 septies. Per le finalità previste dal **comma 20 bis** è destinata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in 100.000 euro per l'anno 2021 e 250.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla **Tabella C** di cui al **comma 21. (NI S/12212)>>**